era piuttosto una reiezione, e faceva ritornare oggi la discussione che precedentemente la Camera eliminò nei giorni scorsi.

A complemento delle poche cose, che ho detto, che riguardano specialmente la portata dell'articolo primo, aggiungo che quest'articolo viene ora più rafforzato di quello che non fosse in origine; perchè per concedere questo titolo a chi già ha il posto si richiede non solo il voto del Consiglio provinciale, ma anche l'esame di una Commissione speciale.

A chiarimento di questo, dichiaro alla Camera che questa frase: « occorrendo anche l'esame di una Commissione », se è per l'onorevole Landucci un formula giuridica difettosa come linguaggio tecnico di legge, per me sarà come un ordine.

Non darò mai questo titolo di direttore didattico senza avere ottenuto il parere di questa Commissione, e prendo impegno davanti alla Camera, se il disegno di legge in discussione sarà approvato, che questa Commissione sarà composta di persone atte all'ufficio, imparziali e severe.

Un'ultima considerazione, onorevoli colleghi. È stato pubblicato nei giornali didattici, e quindi non rivelo un segreto di ufficio, un disegno di legge, che l'onorevole Boselli, quando aveva per sottosegretario di Stato l'onorevole Credaro, aveva preparato per riforme relative a questa materia delle scuole.

Ebbene, anche l'articolo ottavo di quel disegno di legge conferiva il titolo di direttore didattico a coloro, che si trovavano in servizio da tre anni alla pubblicazione della legge del 1903; ed un successivo articolo 9 dava il titolo stesso ai maestri, che avessero fatto buona prova e da quattordici anni servissero la scuola.

Ora dal 1903 sono passati altri tre anni; quindi vedono l'onorevole Barzilai e gli altri pochi colleghi oppositori che i dieci anni diventano di fatto quattordici; che tutti quanti i ministri, che sono passati alla Minerva, tutti coloro, che hanno avuto occasione di considerare la scuola, con lo stesso criterio, come la considerava l'onorevole Credaro, e tutti coloro, che vivono dentro alle questioni della scuola elementare e la rappresentano, sono favorevoli a questo disegno di legge ed a questo modo di formare i valorosi nostri insegnanti.

Prego quindi la Camera di voler passare alla discussione della legge. Se si vuole modificare qualche cosa ne discuteremo; ma prego di approvare il concetto del primo articolo di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dovrei sottoporre al voto della Camera l'articolo primo; ma prima debbo richiamare la sua attenzione su due emendamenti sostituivi proposti dall'onorevole Landucci al primo ed al secondo periodo dell'articolo stesso. L'onorevole Landucci propone di sostituire al primo periodo il seguente:

« L'ultimo periodo dell' art. 32 del testo unico delle leggi sulle nomine e licenziamenti dei maestri elementari e direttori didattici del 21 ottobre 1903, n. 431 è esteso a tutti i direttori didattici, che erano in ufficio quando andò in vigore la legge 19 febbraio 1903, n. 45, che lo abbiano sempre esercitato lodevolmente, che vi si trovino tuttora e che non sieno stati riprovati in un concorso per l'abilitazione all'ufficio di direttore didattico ».

Propone poi di sostituire al secondo periodo il seguente che dovrebbe costituire un articolo speciale:

« La facoltà data al Governo del Re dall'art. 2 delle disposizioni transitorie della legge 8 luglio 1904 n. 407 gli è di nuovo conceduta per due anni a partire dalla promulgazione della presente legge ».

L'onorevole Landucci ha facoltà di parlare.

LANDUCCI. Quando ebbi l'onore, la volta passata, di parlare alla Camera tentai di dimostrare come, a mio modo di vedere, fosse l'articolo secondo e non il primo quello, che rappresenta la debolezza maggiore della legge; cosicchè credo che, se non si possa addirittura aderire all'articolo secondo, e m'ingegnerò di dimostrarlo tra poco quando verremo a parlarne, l'articolo primo nel suo concetto informatore possa anche accettarsi, perchè si riduce a completare la disposizione, che già era compresa nella legge del 1903.

Allora, se si va su questa via, a me sembra che la dizione dell'articolo possa essere molto più semplice.

La legge del 1903 nell'ultima parte dell'articolo 23 disponeva che la stabilità sarebbe stata conceduta a tutti quei direttori didattici, che esercitavano l'ufficio almeno da due anni; quella legge con questa sua disposizione transitoria non poneva le condizioni, che oggi aggiunge il nuovo articolo primo; cosicchè chi nel 1903 era direttore didattico, ed esercitava tale funzione da due anni ed un giorno, divenne o poteva divenire stabile senz'altro, senza